

distribuzione dei carburanti (SEGNALAZIONE SULLA DISCIPLINA NORMATIVA DELL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI).

Intese

RIFORMIMENTI AEROPORTUALI

Nel dicembre 2004, l'Autorità ha avviato un'istruttoria volta ad accertare l'esistenza di un'intesa tra gli operatori del settore dei carburanti per aviazione (*jet fuel*), finalizzata alla ripartizione delle forniture alle compagnie aeree, in violazione dell'articolo 81 del Trattato CE. In particolare, il procedimento è stato avviato nei confronti di sei società petrolifere (Eni Spa, Esso Italiana Srl, Kuwait Petroleum Italia Spa, Shell Italia Spa, Tamoil Petroli Spa e Total Italia Spa), nonché di quattro imprese comuni tra le medesime società (Disma Srl, Seram Srl, Hub Srl e Rifornimenti Aeroporti Italiani Srl) che svolgono attività di stoccaggio e messa a bordo di carburante negli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Linate e Milano Malpensa, a seguito del ricevimento di una segnalazione dalla quale risulterebbe che tali imprese comuni effettuerebbero anche operazioni che interessano direttamente l'attività di commercializzazione dei carburanti per aviazione, quali la gestione coordinata di scambi di forniture e lo scambio di informazioni tra le imprese madri relativamente alle forniture di carburante alle compagnie aeree. In altri termini, l'attività e la struttura proprietaria delle quattro imprese comuni di stoccaggio e messa a bordo del carburante faciliterebbero il coordinamento delle società petrolifere nel mercato della commercializzazione di carburante, consentendo alle stesse di controllare reciprocamente i flussi di prodotto erogato in ogni aeroporto e, conseguentemente, le quote di mercato detenute.

L'Autorità ha ritenuto che i comportamenti descritti potrebbero essere potenzialmente idonei a pregiudicare il commercio intracomunitario, in quanto l'intesa coinvolgerebbe sei delle società petrolifere nazionali, integrate verticalmente a monte nell'attività di raffinazione, le quali detengono una quota estremamente consistente della vendita di carburante per aviazione sia nei singoli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Milano Linate (dai quali proviene oltre il 65% della domanda

nazionale di carburanti per aviazione), sia nel complesso del mercato italiano. Al 31 marzo 2005, l'istruttoria è in corso.

Attività di segnalazione

SEGNALAZIONE SULLA DISCIPLINA NORMATIVA DELL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI

Nel novembre 2004, l'Autorità, nell'esercizio dei poteri consultivi di cui all'articolo 21 della legge n. 287/90, ha trasmesso al Parlamento, al Governo e alle Regioni, una segnalazione sulle dinamiche concorrenziali del mercato italiano della distribuzione dei carburanti, alla luce della disciplina nazionale di ristrutturazione della rete e liberalizzazione del settore (decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, legge 28 dicembre 1999, n. 496, decreto ministeriale 31 ottobre 2001) e delle relative normative di attuazione adottate dalle singole Regioni.

L'Autorità ha evidenziato la necessità di un deciso intervento di riforma della regolazione nazionale e regionale che valorizzi appieno il principio di concorrenza nella disciplina dell'attività di distribuzione dei carburanti, al fine di rimuovere le persistenti restrizioni alle condizioni di entrata di società non verticalmente integrate, restrizioni che hanno determinato un insoddisfacente grado di ammodernamento della rete (caratterizzato da un numero particolarmente elevato di punti vendita, un erogato medio per impianto notevolmente inferiore alla media europea, nonché un'esigua percentuale di distributori dotati di impianto *self-service*), un elevato livello dei prezzi e, più in generale, un insufficiente sviluppo concorrenziale del mercato, a svantaggio dei consumatori.

Con riferimento alla normativa nazionale, l'Autorità ha rilevato gli effetti distorsivi della concorrenza derivanti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 32/98, che vincola alla "*chiusura di almeno settemila impianti*" a livello nazionale la possibilità di incrementare, per il singolo esercente, l'orario massimo di servizio "*fino al cinquanta per cento dell'orario minimo stabilito*", sottolineando come l'uniformazione per via normativa degli orari di servizio, oltre a ridurre la possibilità di scelta dei consumatori, penalizza proprio quelle imprese che investono in nuovi e più moderni punti vendita,

che non sono in grado di recuperare in tempi ragionevoli gli ingenti investimenti realizzati, nonché gli operatori attivi nella grande distribuzione commerciale, soggetti all'osservanza di diverse e incongruenti discipline (normativa sulla distribuzione dei carburanti e quella sulla distribuzione commerciale) in termini di orario di servizio delle due attività.

L'Autorità ha evidenziato, inoltre, le restrizioni all'entrata nel mercato contenute nel decreto ministeriale 31 ottobre 2001 che, definendo per via normativa bacini di utenza, distanze minime obbligatorie tra impianti e superfici minime di riferimento per le attività commerciali, ostacolano di fatto l'apertura di nuovi punti vendita caratterizzati da strutture moderne e automatizzate e discriminano le imprese della grande distribuzione organizzata che intendano installare un impianto carburanti nella propria struttura commerciale.

Un ulteriore fattore di restrizione concorrenziale è stato rinvenuto nella previsione normativa che impone determinati standard qualitativi per i nuovi impianti autorizzabili, in particolari per quelli corrispondenti al modello "*self-service post payment*", che devono essere necessariamente dotati di servizi e attività commerciali integrative per l'automobilista. Ciò appare suscettibile di scoraggiare l'accesso al mercato da parte degli operatori la cui strategia commerciale sia quella di una decisa riduzione dei prezzi attraverso il contenimento dei costi e l'incremento dei volumi di vendita.

L'Autorità, sottolineando come solo la pressione concorrenziale stimoli gli operatori a convertire i guadagni di efficienza derivanti dalla ristrutturazione della rete in una riduzione dei prezzi e in un miglioramento della qualità dei servizi a beneficio dei consumatori, ha sollecitato la necessità di un coordinamento a livello normativo tra la disciplina della distribuzione commerciale e quella della distribuzione carburanti, entrambe applicabili alle imprese della grande distribuzione organizzata che intendono ampliare l'offerta del proprio centro commerciale con un punto vendita di carburanti. Tale obiettivo è conseguibile, in particolare, attraverso la rimozione per tali operatori non verticalmente integrati delle restrizioni regolamentari tipiche dell'attività di distribuzione in rete dei carburanti svolta sulla rete stradale ordinaria. Si è, al riguardo, evidenziata l'opportunità di prevedere un unico atto di autorizzazione per le imprese che intendano realizzare un nuovo centro commerciale dotato di impianto di distribuzione e di subordinare il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un impianto carburanti nei

centri commerciali già esistenti al solo rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di sicurezza dell'impianto.

In relazione alle norme regionali di attuazione della disciplina nazionale, l'Autorità ha evidenziato come il quadro giuridico vigente, a seguito dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 31 ottobre 2001, risulti improntato ad un irrigidimento delle già stringenti prescrizioni fissate dalla normativa nazionale, presentando notevoli differenze tra le singole Regioni e una conseguente disomogeneità nelle condizioni richieste per operare nel settore, in pregiudizio peraltro dell'attuazione di strategie uniformi da parte delle imprese nuove entranti, le quali sviluppano le proprie scelte di investimento su base nazionale e devono coordinare i propri impianti con una rete logistica di approvvigionamento almeno di dimensione sovra-regionale.

L'Autorità ha auspicato, in definitiva, interventi di riforma della regolamentazione dell'attività di distribuzione dei carburanti che, valorizzando appieno il principio di concorrenza, perseguano obiettivi di efficienza produttiva, contenimento dei prezzi e incentivo all'innovazione e al progresso tecnico.

PRODOTTI FARMACEUTICI

Nel periodo di riferimento, sono state avviate tre istruttorie aventi ad oggetto, rispettivamente, eventuali intese restrittive della concorrenza nel contesto di gare per la fornitura di prodotti disinfettanti e antisettici ad ASL e Aziende Ospedaliere (PRODOTTI DISINFETTANTI); presunti comportamenti abusivi nella produzione e commercializzazione dei farmaci destinati al trattamento dell'emicrania (GLAXO-PRINCIPI ATTIVI) e nella produzione e commercializzazione di una particolare tipologia di antibiotici (MERCK-PRINCIPI ATTIVI).

Intese

PRODOTTI DISINFETTANTI

Nel novembre 2004, l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti delle società Viatris Spa, Astrazeneca Spa, Bergamon Srl, B. Braun Milano Spa, Esoform - Laboratorio Chimico Farmaceutico Spa, Farmec Srl, Germa Spa, International Medical Service Srl, Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts & C. Spa, Pierrel Farmaceutici Spa, Sanitas Laboratorio Chimico Farmaceutico Srl, Pan Service Soc. Coop. a r.l. e Information Hospital Service Srl (successivamente esteso nei confronti delle società Esoform Srl e Farmec di Renato Tabasso & C. Snc), al fine di accertare una presunta violazione dell'articolo 81 del Trattato CE nel contesto di gare per la fornitura di prodotti disinfettanti e antisettici ad ASL e/o Aziende Ospedaliere. In particolare, l'istruttoria è stata avviata a seguito di una segnalazione trasmessa dalla Guardia di Finanza dalla quale emergeva che tali imprese avevano coordinato le proprie politiche di prezzo, al fine di ripartirsi le forniture nell'ambito di tali gare. Un ruolo centrale nella realizzazione dell'intesa risultava svolto da due società di servizi, Pan Service e Information Hospital Service (IHS), le quali, attraverso un sofisticato meccanismo di raccolta di informazioni, predisponavano tabulati relativi a tutte le regioni italiane in cui veniva designata l'impresa che avrebbe dovuto aggiudicarsi l'appalto per i vari prodotti richiesti dalle ASL. A questi tabulati si affiancavano dei prospetti contenenti l'indicazione, per ciascun prodotto, di un prezzo minimo e di una forbice di prezzi massimi entro cui formulare le offerte in sede di gara, concordati per evitare gare al ribasso e a cui le aziende si impegnavano ad allinearsi a seconda che dovessero vincere o perdere la gara. Tali condotte appaiono potenzialmente idonee a pregiudicare il commercio tra Stati membri, in violazione dell'articolo 81 del Trattato CE, in quanto hanno per loro natura l'effetto di consolidare la compartimentazione dei mercati a livello nazionale, ostacolandone l'integrazione economica. Al 31 marzo 2005 l'istruttoria in corso.

Abusi

GLAXO-PRINCIPI ATTIVI

Nel febbraio 2005, l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di GlaxoSmithKline plc, Glaxo Group Limited, entrambe società di diritto inglese, e GlaxoSmithKline Spa, controllata di diritto italiano, in relazione a presunti comportamenti abusivi in violazione dell'articolo 82 del Trattato CE nel contesto della produzione e commercializzazione di farmaci destinati al trattamento dell'emicrania. In particolare, l'istruttoria è volta ad accertare se Glaxo, società che produce e commercializza vari farmaci a livello mondiale, avrebbe abusato della sua posizione dominante rifiutando di concedere a FIS-Fabbrica Italiana Sintetici Spa la licenza per l'esportazione del principio attivo *Sumatriptan Succinato*, coperto in Italia da Certificato Complementare di Protezione (CCP) fino al dicembre 2008. La legge 15 giugno 2002, n. 112, consente infatti a coloro che intendano produrre principi attivi coperti da CCP, di avviare, con i titolari delle licenze, una procedura per il rilascio di licenze volontarie a titolo oneroso esclusivamente per l'esportazione verso Paesi nei quali la protezione brevettuale dei relativi principi attivi sia scaduta e in conformità alle normative vigenti nei Paesi di destinazione.

La condotta di Glaxo, oltre ad arrecare un pregiudizio grave e ingiustificato all'impresa chimica italiana che ha chiesto la licenza, sembra idonea a limitare la produzione di un principio che rappresenta l'unico *input* attraverso il quale i produttori di farmaci generici possono entrare nei mercati farmaceutici rilevanti, tramite prezzi particolarmente competitivi per prodotti identici alle corrispondenti specialità medicinali. I comportamenti tenuti da Glaxo non appaiono giustificati da esigenze di salvaguardia della privativa brevettuale, in quanto la richiesta della licenza formulata da FIS è finalizzata alla vendita dei principi attivi nei Paesi dove è già scaduta la protezione brevettuale e dove Glaxo non sarebbe in alcun modo legittimata ad impedire la produzione e la vendita di tali sostanze, ove queste fossero prodotte da imprese direttamente presenti in tali Paesi. Al 31 marzo 2005, l'istruttoria è in corso.

MERCK-PRINCIPI ATTIVI

Nel febbraio 2005, l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di Merck & CO. Inc. e Merck Sharp & Dohme (Italia) Spa in relazione a presunti comportamenti abusivi in violazione dell'articolo 82 del Trattato CE nel contesto della produzione e commercializzazione di una particolare tipologia di antibiotici. In particolare, l'istruttoria è volta ad accertare se Merck, società che produce e commercializza vari farmaci a livello mondiale, avrebbe abusato della sua posizione dominante rifiutando di concedere ad un'impresa chimica italiana la licenza per l'esportazione del principio attivo Imipenem+Cilastatina (I+C), base per la produzione di una particolare tipologia di antibiotici, per la quale Merck detiene in Italia un Certificato Complementare di Protezione (CCP) fino al gennaio 2006.

La condotta di Merck, oltre ad arrecare un pregiudizio grave e ingiustificato all'impresa chimica italiana che ha chiesto la licenza, sembra idonea a limitare la produzione di un principio che rappresenta l'unico *input* attraverso il quale i produttori di farmaci generici possono entrare nei mercati rilevanti tramite prezzi particolarmente competitivi per prodotti identici alle corrispondenti specialità medicinali. I comportamenti tenuti da Merck non appaiono giustificati da esigenze di salvaguardia della privativa brevettuale, in quanto la richiesta della licenza formulata dall'impresa chimica è finalizzata alla vendita dei principi attivi nei Paesi dove è già scaduta la protezione brevettuale e dove Merck non sarebbe in alcun modo legittimata ad impedire la produzione e la vendita di tali sostanze, ove queste fossero prodotte da imprese direttamente presenti in tali Paesi.

Pertanto, in considerazione dell'urgenza di anticipare gli effetti della diffida al fine di garantirne l'efficacia, l'Autorità ha ritenuto opportuno valutare l'eventuale sussistenza dei presupposti per disporre l'adozione di misure cautelari. Al 31 marzo 2005, l'istruttoria è in corso.

PRODOTTI DA COSTRUZIONE, CEMENTO E CALCESTRUZZO***Intese******MERCATO DEL CALCESTRUZZO***

Nel luglio 2004, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio, avviato a seguito di una denuncia anonima, nei confronti di undici società operanti nel mercato del calcestruzzo (Ambrosiana Calcestruzzi Srl, Calcestruzzi Spa, Cave Rocca Srl, Cemencal Spa, Colabeton Srl, Cosmocal Spa, Holcim Calcestruzzi Srl, Holcim Cementi Spa, Monte Verde Calcestruzzi Srl, Monvil Beton Srl, Unicalcestruzzi Spa), tra le quali figurano alcuni dei principali produttori a livello nazionale, verticalmente integrati con i più importanti operatori del mercato del cemento.

L'attività istruttoria ha consentito di accertare un'intesa orizzontale tra i produttori di calcestruzzo volta alla ripartizione delle forniture di calcestruzzo preconfezionato alle imprese edili presenti in Lombardia, in modo particolare nella provincia di Milano, ma con effetti anche in alcune province limitrofe (Lodi, Como, Pavia e Varese), nonché all'aumento dei prezzi di listino. Con riferimento alle modalità concrete di attuazione dell'intesa orizzontale, dalle risultanze istruttorie è emerso che la ripartizione del mercato sia stata attuata mediante la determinazione delle quote di mercato attribuibili a ciascun produttore ai fini della fornitura del calcestruzzo alle imprese edili operanti nell'area milanese. La restrittività dell'intesa risultava accentuata da stringenti meccanismi di controllo sulle imprese partecipanti all'accordo, aventi la finalità di verificare la rispondenza delle quote di mercato effettive alle carature teoriche concordate e la conformità del comportamento delle imprese all'accordo. A tal fine, le imprese avevano previsto ispezioni agli impianti per verificarne la produzione e i documenti contabili, nonché un intenso scambio di informazioni sensibili su cantieri e forniture, la cui gestione centralizzata su base continuativa era stata demandata a una delle società partecipanti all'intesa.

Tenendo conto dei vincoli di partecipazione esistenti tra le imprese del mercato a monte del cemento e a valle della produzione del calcestruzzo, l'Autorità ha ritenuto che l'intesa in esame avesse trovato impulso non solo dall'obiettivo di aumentare il prezzo

del calcestruzzo sul mercato interessato, ma anche dal perseguimento da parte dei produttori integrati a valle di strategie di massimizzazione dei profitti congiunti cemento/calcestruzzo. La coincidenza di interessi tra i due mercati è dimostrata dalla circostanza che il calcestruzzo rappresenta, per i cementieri, il principale canale distributivo in quanto garantisce più stabili opportunità di sbocco per il mercato del cemento.

In considerazione della gravità e della durata dell'intesa (dal 1999 almeno fino alla fine del 2002), l'Autorità ha condannato le parti al pagamento di sanzioni pecuniarie, differenziate in ragione della diversa capacità delle imprese partecipanti all'intesa di pregiudicare in modo significativo la concorrenza, della dimensione del gruppo societario di appartenenza e dei rapporti di integrazione verticale sussistenti con il settore del cemento, per un importo complessivo pari a circa 40 milioni di euro.

ALTRE ATTIVITÀ MANIFATTURIERE

Nel 2004, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio accertando una violazione del divieto di intese restrittive della concorrenza nel settore degli imballaggi metallici (ANFIMA-IMPRESS-CAVIONI FUSTITALIA-FALCO-LIMEA FISMA). E' stata altresì sanzionata un'inottemperanza al divieto di realizzare un'operazione di concentrazione (EMILCARTA-AGRIFOOD MACHINERY). Al 31 marzo 2005, è in corso un'istruttoria, avviata nel marzo 2004 e descritta nella Relazione dello scorso anno, diretta a verificare un'eventuale violazione del divieto di intese restrittive della concorrenza nel settore dei gas tecnici (SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO-RIVOIRA-SOCIETÀ ITALIANA ACETILENE E DERIVATI S.I.A.D.-SOCIETÀ OSSIGENO NAPOLI S.O.N.-LINDE GAS ITALIA-AIR LIQUIDE ITALIA-SOL).

Intese

ANFIMA-IMPRESS-CAVIONI FUSTITALIA-FALCO-LIMEA FISMA

Nel luglio 2004, l'Autorità ha accertato l'esistenza di due intese restrittive della concorrenza tra l'Associazione Nazionale fra i Fabbrikanti di Imballaggi Metallici e Affini (ANFIMA) e le imprese associate, aventi ad oggetto il coordinamento delle politiche di prezzo nei mercati rilevanti degli imballaggi metallici destinati prevalentemente al confezionamento di vernici, pitture, smalti e olii sia alimentari che chimici (cosiddetti *general line*) e quelli utilizzati per la conservazione di prodotti alimentari (cosiddetti *open top*). In particolare, il procedimento istruttorio era stato avviato in merito ad una circolare inviata nel novembre 2002 dall'ANFIMA alle imprese associate operanti nella produzione di imballaggi metallici *general line*, nella quale veniva individuata una percentuale di aumento dei prezzi di questi imballaggi per far fronte agli incrementi di costo della banda stagnata (materia prima utilizzata nella produzione), nonché alle comunicazioni, da parte di alcune imprese associate ai propri clienti, contenenti richieste di aumento dei prezzi in percentuale conforme a quella indicata nella circolare dell'Associazione. A seguito degli accertamenti ispettivi e delle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, il procedimento, inizialmente avviato nei confronti dell'associazione di categoria e di alcune imprese associate attive nel mercato degli imballaggi *general line*, è stato successivamente esteso nei confronti di tutte le società aderenti all'ANFIMA appartenenti al gruppo *general line*³⁰, e nei confronti di tutte le imprese aderenti all'ANFIMA appartenenti al gruppo *open top*³¹.

Dalle risultanze istruttorie, è emerso che le imprese associate aderenti al gruppo *general line* avevano posto in essere una serie di comportamenti (riunioni, comunicazioni) volti a concertare la percentuale di aumento dei prezzi relativo agli

³⁰ Si tratta, in particolare, delle società: ASA Italia Spa, ASA San Marino SA, Baroni Srl, Cavioni Fustitalia Spa, Eurograf Snc di Mezzalira & C., FA.BA. Sirma Spa, FA.BA. Sud Spa, F. Ceredi Spa, Falco Spa, Giorgio Fanti Spa, GVT di Galvani Argentina e Vito Sas, I.C.M. Spa, Impress Spa, Italgraf Spa, Legnani & Ferrari Srl, Limea Fisma Spa, Metalscatola Spa, New Box Spa, Nuova Ital Srl, OCM Srl, Salerno Srl, Salerno Packaging Spa, S.I.L.F.A. Società Imballaggi Latta Fusti Acciaio Srl e Venegoni Pietro di Vanola Anna Maria & C. Snc.

³¹ Si tratta, in particolare, delle società: Impress Spa, FA.BA. Sirma Spa, FA.BA. Sud Spa, Idria Srl, IN.CAM. Fabbrica Barattoli Spa, Italian Can Srl, National Can Italiana (N.C.I.) Spa, Salerno Srl e SI.CO.M. Srl.

imballaggi, nonché altre condizioni contrattuali da applicare ai clienti, quali modalità e termini di pagamenti, anche attraverso uno scambio di informazioni sui rispettivi costi e strategie di prezzo, il monitoraggio continuo in merito al rispetto, da parte delle singole imprese, delle indicazioni dell'associazione sugli aumenti dei prezzi, le discussioni sulle reazioni dei clienti alle richieste di aumenti e le conseguenti azioni comuni da intraprendere per ottenere la massima rispondenza, da parte delle associate, alle politiche di prezzo definite in sede associativa. Nella valutazione dell'intesa, l'Autorità ha ritenuto necessario considerare tali condotte quale manifestazione di un'unica finalità anticoncorrenziale, perseguita ininterrottamente, dal dicembre 1990 al giugno 2003, e consistente nell'allineamento delle strategie di prezzo mediante l'individuazione di una percentuale di aumento dei prezzi uniforme per tutte le imprese. L'Autorità ha ritenuto che la concertazione relativa agli imballaggi *general line* fosse suscettibile di restringere la concorrenza nel mercato rilevante in quanto idonea a fornire direttive di comportamento alle associate in sostituzione di autonome strategie commerciali volte a recuperare gli incrementi di costo dei fattori produttivi, e pertanto in violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90.

Relativamente agli imballaggi *open top*, le risultanze istruttorie hanno evidenziato l'esistenza di lettere inviate dall'ANFIMA alle imprese associate volte a sollecitare un comportamento uniforme nell'applicazione degli aumenti dei prezzi di tale tipologia di imballaggi, anche mediante una limitazione della produzione, nonché all'applicazione di condizioni contrattuali omogenee ai clienti in merito a modalità e termini di pagamento. L'Autorità ha ritenuto che anche tali condotte, integranti un'intesa unica e complessa, protrattasi dal 2000 al 2003, fossero idonee a restringere la concorrenza, in quanto volte a fornire alle associate indicazioni sui comportamenti da tenere per recuperare gli aumenti di costo della materia prima, individuando, in alcuni casi, una percentuale fissa di aumento dei prezzi valida per tutte le associate tale da rappresentare un prezzo di riferimento, che non trova alcuna giustificazione economica alternativa alla finalità di ostacolare il funzionamento del meccanismo concorrenziale.

In considerazione della gravità e durata delle infrazioni accertate (natura dell'intesa, importanza e rappresentatività dell'associazione di categoria coinvolta, numero di imprese ritenute responsabili, impatto concreto sul mercato ed estensione geografica dei mercati rilevanti), l'Autorità ha sanzionato le imprese per un importo complessivo di circa 5 milioni di euro.

Inottemperanze

EMILCARTA-AGRIFOOD MACHINERY

Nel luglio 2004, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti di Tetra Pak International SA, accertando l'inottemperanza al divieto di concentrazione disposto nell'agosto 1993, ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, della legge n. 287/90, e irrogando alla stessa una sanzione amministrativa pari a 95 milioni di euro. In particolare, nel 1993 l'Autorità aveva vietato l'acquisizione, da parte del Gruppo Tetra Pak, del controllo della società Italpack Srl, in quanto l'operazione appariva idonea a rafforzare la posizione dominante del Gruppo Tetra Pak sui mercati comunitari dei contenitori di cartone per il confezionamento asettico e non asettico di liquidi e semiliquidi alimentari. In ragione della posizione detenuta dalle imprese sui mercati interessati e della struttura degli stessi, l'Autorità aveva ritenuto, infatti, che tale concentrazione avrebbe generato durevoli effetti restrittivi della concorrenza, con riguardo al rafforzamento delle già esistenti barriere all'ingresso e alla limitazione delle possibilità di scelta da parte dei clienti.

A seguito di un accertamento ispettivo, effettuato presso le società Tetra Pak Italia, Tetra Pak Carta, Italpack e Eaglepack Italia, nell'aprile 2004, l'Autorità ha avviato un'istruttoria, contestando al Gruppo Tetra Pak di avere acquisito, attraverso la società Eaglepack, il controllo di fatto di Italpack, in violazione del divieto di concentrazione disposto nell'agosto 1993. Dalle risultanze istruttorie, è emerso che, sebbene Italpack sia stata formalmente acquisita da Eaglepack Italia nel 1995, il Gruppo Tetra Pak ha di fatto esercitato un controllo su Italpack. L'esercizio del controllo di fatto esercitato da Tetra Pak è risultato da un insieme di elementi, tra cui, in particolare: i rapporti contrattuali di lunga durata tra Italpack e le società italiane ed estere del Gruppo Tetra Pak (il contratto e i rapporti di fornitura di Italpack con società del Gruppo Tetra Pak, l'utilizzo da parte di Italpack di impianti e macchinari di società del Gruppo Tetra Pak, la gestione unitaria degli ordinativi provenienti dalla clientela del Gruppo Tetra Pak e il coordinamento tra i sistemi informatici delle due società, la mancata realizzazione, da parte di Italpack, di una rete di vendita autonoma); la sostanziale esclusività della relazione commerciale con Tetra Pak (Tetra Pak impegnava il 90%

circa dell'attività produttiva di Italtel); l'influenza esercitata da Tetra Pak nella scelta del management di Italtel (passaggio di personale da una società all'altra).

In tale prospettiva, l'Autorità ha ritenuto che Tetra Pak International non avesse ottemperato al divieto di acquisire il controllo di Italtel, procedendo all'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 19, comma 1 della legge n. 287/90. Considerando la gravità della violazione, consistita in un'inottemperanza a un divieto di un'operazione di concentrazione, la riduzione sostanziale e durevole della concorrenza determinata dal rafforzamento della posizione dominante di Tetra Pak su entrambi i mercati considerati, la lunga durata dell'infrazione, le condizioni economiche di Tetra Pak International, nonché il suo fatturato, l'Autorità ha quantificato la sanzione in 95 milioni di euro.

ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E SERVIZI IDRICI

ENERGIA ELETTRICA

Nel periodo di riferimento, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio avente ad oggetto un'intesa restrittiva della concorrenza nell'ambito delle procedure per la programmazione della produzione di energia elettrica destinata ai clienti vincolati (ENEL PRODUZIONE-ENDESA ITALIA). L'Autorità ha effettuato, inoltre, un intervento di segnalazione in merito al processo di riunificazione tra la proprietà e la gestione della rete di trasmissione elettrica nazionale (PARERE SULLA RIUNIFICAZIONE DELLA PROPRIETÀ E DELLA GESTIONE DELLA RETE ELETTRICA NAZIONALE), nonché portato a termine l'indagine conoscitiva di natura generale sulla liberalizzazione del settore dell'energia elettrica (INDAGINE CONOSCITIVA SULLO STATO DELLA LIBERALIZZAZIONE DEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA).

*Intese**ENEL PRODUZIONE-ENDESA ITALIA*

Nel giugno 2004, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio nei confronti delle società Enel Produzione Spa, Enel Green Power Spa, Endesa Italia Srl, Edipower Spa e Tirreno Power Spa volto ad accertare se le modalità di coordinamento tra tali imprese per la cessione di energia elettrica a Enel Distribuzione Spa, realizzatasi in un primo tempo nell'ambito del sistema Team Energy Management (TEM) e successivamente nell'ambito del Sistema Transitorio di Offerte di Vendita di Energia (STOVE), costituissero un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/90.

Le condotte oggetto del procedimento hanno avuto luogo in un contesto di transizione della regolamentazione del settore dell'energia elettrica, ovvero nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di avvio del processo di liberalizzazione e l'effettiva entrata in funzione, il 1° aprile 2004, del mercato centralizzato degli scambi di energia elettrica (cosiddetto Mercato Elettrico)³². In tale periodo, Enel Distribuzione Spa ha operato in qualità di vicario dell'Acquirente Unico Spa, cui spetta il compito di garantire la fornitura di energia elettrica ai clienti vincolati. In particolare, nel giugno 2002 Enel Produzione ed Endesa Italia hanno comunicato volontariamente un'intesa, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 287/90 e, in subordine, dell'articolo 4 della medesima legge, avente ad oggetto una procedura temporanea per la programmazione della produzione di energia elettrica destinata ai clienti vincolati, denominata TEM, alla quale hanno successivamente

³² L'operatività del Mercato Elettrico ha determinato il passaggio a un sistema di dispacciamento energetico secondo il merito economico, curato da una società per azioni appositamente costituita da parte del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN) e denominata Gestore del Mercato Elettrico (GME). In precedenza, nelle more dell'avvio del Mercato Elettrico, in Italia coesistevano invece un regime di dispacciamento passante e uno secondo l'ordine di merito tecnologico. Il dispacciamento passante riguardava l'energia destinata al soddisfacimento della domanda espressa dai clienti idonei, mentre il dispacciamento di merito tecnologico interessava l'energia prodotta dagli impianti utilizzati a fini di copertura del fabbisogno dei clienti vincolati. I clienti idonei sono quelli cui è garantita la libertà di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista sia in Italia che all'estero; quelli vincolati sono coloro legittimati a stipulare contratti di fornitura solamente con il distributore presente nella loro area territoriale.

aderito anche le società Edipower e Tirreno Power, società acquirenti delle quote di capacità produttiva cedute da Enel (cosiddette *gencos*).

Dalle risultanze istruttorie, è emerso che la procedura TEM si configurava quale intesa orizzontale, consistente nella ripartizione, tra i soggetti partecipanti, della fornitura di energia elettrica destinata al soddisfacimento del fabbisogno di energia per il mercato vincolato. Questo esito è stato reso possibile attraverso la trasmissione al TEM, da parte di operatori indipendenti, di dati relativi a variabili afferenti alle rispettive organizzazioni industriali (aggiornamento dei piani di manutenzione degli impianti di generazione, comunicazione delle sezioni produttive degli impianti di generazione destinate al soddisfacimento della domanda espressa dai clienti idonei) e con l'impiego di costi *standard* di generazione per la definizione del dispacciamento energetico sulla rete di trasmissione nazionale. L'Autorità ha valutato, quindi, l'intesa tra i produttori relativa al TEM come illecita ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge n. 287/90, in quanto avente per oggetto e per effetto di restringere e falsare in maniera consistente la concorrenza nel mercato nazionale della generazione di energia elettrica, quantomeno per la parte destinata al soddisfacimento della domanda espressa dai clienti vincolati. Tenuto conto che il sistema TEM è cessato nel giugno 2003, che la relativa intesa aveva dunque avuto una durata breve e che i comportamenti censurati andavano peraltro inquadrati in una situazione in cui non erano stati attivati alcuni degli istituti previsti dalla normativa di liberalizzazione del settore elettrico (Acquirente Unico e borsa dell'energia), cui TEM intendeva supplire, l'Autorità ha ritenuto opportuno non comminare sanzioni pecuniarie.

Nel luglio 2003, a seguito dell'intervento dell'autorità di regolamentazione, la procedura TEM è stata sostituita da un nuovo meccanismo di coordinamento tra i produttori per il dispacciamento di energia da destinare al mercato vincolato: il Sistema Transitorio delle Offerte di Vendita di Energia Elettrica (STOVE). Il passaggio dal sistema TEM al sistema STOVE ha determinato una sostanziale modifica della natura dei rapporti intercorrenti tra gli operatori partecipanti, dal momento che, all'interno di STOVE, il flusso informativo, a differenza che nel TEM, non era più stato diretto a ENEL, ma bensì ad un soggetto terzo, il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN). In ambito STOVE, nondimeno, i produttori hanno continuato a coordinarsi attraverso l'operatività di un apposito Comitato tecnico, al cui interno alcune condotte sono state effettivamente definite in via autonoma rispetto alle regole previste

dall'autorità di regolamentazione. In particolare, dai verbali del Comitato è risultata la decisione unanime dei partecipanti di adottare valori *benchmark* dei costi di generazione per l'organizzazione del dispacciamento dell'energia da destinare al mercato vincolato, nonché la previsione di soglie di tolleranza nel margine di un $\pm 5\%$ (in via alternativa rispetto alla comunicazione al GRTN delle curve di costo effettivamente attribuibili ai diversi produttori).

L'Autorità ha ritenuto che la procedura di selezione delle offerte di costo finalizzata alla programmazione degli impianti, adottata dai produttori nell'ambito della propria attività discrezionale in seno al Comitato, aveva disatteso gli obiettivi di incentivo alla concorrenza e all'efficienza del sistema transitorio. Infatti, la soluzione prescelta risultava sub-ottimale rispetto a quella basata su una graduatoria di merito economico misurato sui costi di generazione effettivi, realizzando pertanto un'intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90, finalizzata alla ripartizione della domanda di energia elettrica per usi vincolati tra imprese concorrenti. Tuttavia, tenendo conto della sussistenza dei requisiti necessari per la concessione di un'autorizzazione in deroga, l'Autorità ha autorizzato l'intesa per un periodo di sei mesi, dal 1° aprile 2004, data di avvio del sistema di dispacciamento di merito economico connesso alla borsa dell'energia, fino al 1° ottobre 2004. L'Autorità ha considerato, infatti, che la previsione delle soglie per l'accettazione delle offerte di costo, nell'ambito della banda di oscillazione del $\pm 5\%$, introduceva un meccanismo di controllo delle offerte strettamente proporzionato all'obiettivo di ridurre i rischi derivanti da comportamenti opportunistici dei produttori e dichiarazioni di costo fittizie. In altri termini, per sei mesi dall'avvio della borsa elettrica, STOVE risultava un sistema di salvaguardia in casi di particolare emergenza connessi al malfunzionamento del mercato centralizzato. Per quel che riguarda il beneficio dei consumatori, è stato osservato che in assenza di un criterio certo di controllo delle offerte sarebbe potuta risultare compromessa la fornitura stessa di energia elettrica. L'intesa in esame, infine, non aveva eliminato la concorrenza in una parte sostanziale del mercato in quanto l'ampiezza dell'intervallo di ammissibilità delle offerte è stato valutato come idoneo a non impedire del tutto la possibilità di presentare offerte competitive da parte dei produttori partecipanti allo STOVE.